

**STATUTO FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
VERONA**

Art. 1 Denominazione

1.1 E' costituita una Fondazione che prende il nome di "Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona", con sede in Verona, Via Montanari 5.

1.2 La Fondazione dell'Accademia di Belle Arti di Verona - d'ora in avanti denominata per brevità "Fondazione" - prosegue senza soluzione di continuità l'opera svolta dall'Accademia di Belle Arti G.B Cignaroli, socia fondatrice della stessa, relativamente all'attività didattica utile a far conseguire dei titoli di studio equiparati alla Laurea, proseguendo l'attività didattica legalmente riconosciuta con D.M. del 9 giugno 1984 ed entrando a far parte delle istituzioni appartenenti al sistema dell'Alta formazione artistica e musicale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 2 Scopi

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, neppure in modo indiretto, né avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale e comunque utilità di ogni genere, nemmeno in caso di estinzione o di scioglimento.

2.2 La Fondazione, nell'ambito di quanto previsto all'art. 1, persegue i seguenti scopi:

a) promuove e diffonde la conoscenza e lo studio delle arti e la cultura storica e artistica della città di Verona e del territorio del Veneto;

b)organizza, cura gestisce, tutta l'attività didattica utile al conseguimento per gli studenti di un titolo di studio equiparato alla Laurea.

c)concorre alla tutela ed alla valorizzazione dei beni artistici, storici e culturali;

d) collabora con le istituzioni pubbliche per la promozione e lo sviluppo dell'arte e della cultura.

Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui l'assunzione di mutui, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, con particolare riferimento alle Università ed istituzioni artistiche, scientifiche e culturali nazionali ed estere, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi;

b) amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività è rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della cultura e dell'arte; la Fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

Art. 4 Soci Fondatori

4.1 Sono Soci fondatori della Fondazione: il Comune di Verona, la Provincia di Verona, l'Associazione "Accademia di Belle Arti G.B. Cignaroli".

Art. 5 Soci Sostenitori

5.1 Possono aderire alla Fondazione, in qualità di soci sostenitori, soggetti pubblici e privati ritenuti idonei dall'Assemblea che ne facciano richiesta impegnandosi a corrispondere un contributo annuo non inferiore ad un ventesimo di quello complessivamente corrisposto dal Comune e dalla Provincia di Verona al momento della domanda di ammissione.

Art. 6 Patrimonio

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) il fondo di dotazione costituito dai soci fondatori con separato atto di dotazione;

b) il comodato gratuito concesso dal Comune di Verona dell'immobile in via Montanari, 5 distinto al catasto Fabbricati del Comune di Verona al foglio 166 mappale numero 24 sub 6 e mappale 324 sub 7 parte;

c) i beni che pervengono in seguito alla Fondazione, a qualsiasi titolo;

d) le elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

e) le somme delle rendite non utilizzate che l'Assemblea destina ad incremento del Patrimonio.

Art. 7 Entrate

7.1 Le entrate della Fondazione sono costituite da:

i) i contributi annuali corrisposti dai soci fondatori Comune e Provincia di Verona e dai soci sostenitori. I contributi annuali della Provincia e del

Comune saranno assegnati nei limiti degli stanziamenti previsti nei rispettivi bilanci di previsione;

ii) le eventuali rendite derivanti dal patrimonio;

iii) i proventi derivanti dall'attività o ad essa connessi;

iv) ogni provvidenza finanziaria di cui essa è destinataria;

v) eventuali donazioni o lasciti non espressamente destinati al patrimonio.

Art. 8 Esercizio Finanziario

8.1 L'esercizio finanziario della Fondazione inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

8.2 Entro il 31 Ottobre di ciascun anno l'Assemblea approva il bilancio di previsione per l'anno seguente osservando l'obbligo di pareggio finanziario complessivo ed entro il successivo 31 marzo approva il conto consuntivo dell'anno precedente. Entro 20 giorni dalla loro approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, accompagnati dalle rispettive relazioni sull'andamento della gestione e dell'Organo di Controllo, sono trasmessi al Comune e alla Provincia.

8.3 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

8.4 Gli avanzi delle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

8.5 Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione sull'andamento della gestione sociale sono redatti a cura del Consiglio d'Amministrazione e trasmessi all'Assemblea nei termini atti a consentirne la tempestiva approvazione. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo debbono essere trasmessi accompagnati dalla relazione dell'Organo di Controllo.

Art. 9 Organi della Fondazione.

9.1 Gli organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Art. 10 Assemblea - composizione.

10.1 L'Assemblea è composta da 7 componenti:

- il Presidente nominato dal Sindaco del Comune di Verona;
- il Vice-Presidente nominato dal Presidente della Provincia di Verona;
- 3 componenti nominati dal Comune di Verona;
- 1 componente in rappresentanza dei soci sostenitori, designato con modalità stabilite dal Regolamento;
- 1 componente designato dall'Associazione Accademia G.B. Cignaroli.

In caso di mancanza di soci sostenitori un ulteriore componente sarà nominato dal Comune di Verona.

10.2 I componenti dell'Assemblea durano in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

10.3 Il membro dell'Assemblea nominato in sostituzione di un altro venuto a mancare per qualsiasi motivo dura in carica sino al rinnovo dell'intera Assemblea.

Art. 11 Assemblea – Funzioni e Funzionamento

11.1 L'Assemblea delibera gli atti fondamentali della Fondazione, svolgendo funzioni di indirizzo e controllo. In particolare:

- adotta lo Statuto e propone le sue modificazioni. Le proposte di modifiche dello statuto devono essere approvate dall'Autorità competente in conformità alle norme di legge in materia;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- adotta i regolamenti su proposta del Consiglio d'Amministrazione;
- delibera l'ammissione di soci sostenitori;
- delibera l'esclusione dei soci;
- nomina l'Organo di Controllo.

11.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente della Fondazione, è convocata a mezzo di comunicazione scritta indicante gli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, che deve essere spedita al domicilio dei singoli componenti o comunicata loro via fax o e-mail almeno otto giorni prima della riunione.

L'Assemblea può sempre essere convocata dal Presidente per l'esame di questioni di particolare rilevanza ovvero su richiesta scritta di almeno tre componenti.

Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono assunte con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, l'ammissione e l'esclusione dei Soci, per le quali è richiesta in ogni caso la maggioranza assoluta degli aventi diritto e fatti salvo diversi quorum stabiliti dalla legge.

Art. 12 Consiglio d'Amministrazione – composizione

12.1 Il Consiglio d'Amministrazione è composto da:

- il Presidente della Fondazione, nominato dal Sindaco del Comune di Verona;
- il Vice-Presidente, nominato dal Presidente della Provincia di Verona;
- un Consigliere nominato congiuntamente dai soci sostenitori. In caso di mancanza di soci sostenitori, il membro verrà nominato dal Comune di Verona.

12.2 I Consiglieri d'Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

12.3 Il membro del Consiglio d'Amministrazione nominato in sostituzione di un altro venuto a mancare per qualsiasi motivo dura in carica sino al rinnovo dell'intero Consiglio.

Art. 13 Consiglio d'Amministrazione – funzioni

13.1 Il Consiglio d'Amministrazione cura la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e delibera, in conformità alla legge, allo statuto ed ai

regolamenti, su tutto ciò che concerne l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente e su ciò che non è espressamente riservato ad altri organi.

13.2 Il Consiglio d'Amministrazione, in particolare, svolge – tra gli altri - i seguenti compiti:

- Provvede alla redazione dei programmi annuali di attività;
- Predisponde i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporsi all'Assemblea per l'approvazione, previo parere dell'Organo di Controllo;
- Predisponde e propone i regolamenti ai fini dell'adozione da parte dell'Assemblea;
- Delibera sull'assunzione e la gestione del personale dipendente e conferisce gli incarichi esterni;
- Delibera l'accettazione di lasciti e donazioni.

Art. 14 Consiglio d'Amministrazione – funzionamento

14.1 Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente, autonomamente o su richiesta di un consigliere o dell'Organo di Controllo, con avviso spedito per posta, via telefax o via e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione e dell'Organo di controllo. E' ammessa la possibilità che la riunione possa svolgersi anche in più luoghi mediante teleconferenza o videoconferenza, e ciò a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia

loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

14.2 Il Presidente presiede la riunione del Consiglio d'Amministrazione. In assenza del Presidente, la riunione è presieduta dal Vice Presidente.

14.3 Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide con la presenza di almeno due consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede, ad eccezione del caso in cui siano presenti solo due membri.

14.4 Il verbale di ciascuna riunione, sottoscritto dal Presidente, è redatto e trascritto nell'apposito registro.

Art. 15 Il Presidente

15.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

15.2 Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

15.3 Il Presidente:

- a) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio d'Amministrazione;
- c) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione e assicura lo svolgimento organico ed unitario delle sue attività;

d) esegue le deliberazioni degli altri organi della
Fondazione;

e) adotta i provvedimenti urgenti e non differibili, di
competenza del Consiglio, al quale dovranno
essere sottoposti per ratifica;

f) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità
amministrativa o giurisdizionale, nominando
avvocati;

g) cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese
Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al
fine di instaurare rapporti di collaborazione e
sostegno delle singole iniziative della
Fondazione;

Art. 16 Organo di controllo.

16.1 Il controllo sulla gestione finanziaria ed economica della Fondazione può
essere affidato ad un:

1) Collegio dei Revisori dei Conti,

oppure ad un:

2) Revisore unico.

16.2 Qualora l'attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Fondazione
sia affidata ad un Collegio dei Revisori, quest'ultimo sarà composto da tre
membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone iscritte nell'elenco dei
Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori viene nominato dall'Assemblea e dura in carica
tre anni ed è rieleggibile. Il Collegio dei Revisori partecipa, altresì, alla

riunione dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione senza diritto di voto.

16.3 Qualora l'attività di controllo sulla gestione della Fondazione sia affidata ad un Revisore unico, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili, quest'ultimo verrà nominato dall'Assemblea per la durata di anni tre.

La sua nomina può essere riconfermata. Il Revisore unico partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.

16.4 L'organo di Controllo presenta una relazione sul bilancio preventivo, in ordine alla sua congruità, coerenza ed attendibilità contabile, nonché sul conto consuntivo, e riferisce per iscritto al Consiglio d'Amministrazione ogni volta che lo ritenga necessario.

Art. 17 Regolamenti

17.1 L'Assemblea adotta i regolamenti per l'attuazione dello statuto e per il funzionamento della Fondazione.

17.2 Con regolamento sono stabiliti, fra l'altro:

- l'organizzazione delle attività della Fondazione per la realizzazione delle finalità;

- le modalità di partecipazione dei soci sostenitori;

- l'ordinamento e l'organizzazione delle attività didattiche, artistiche, culturali e delle strutture amministrative, anche ai fini dello svolgimento dell'attività didattica legalmente riconosciuta che permetta il conseguimento per gli studenti di un titolo di studio equiparato alla Laurea;

- la disciplina del personale.

Art. 18 Scioglimento

18.1 Non è ammessa la trasformazione della Fondazione che impedisca di continuare ad operare secondo le disposizioni del presente Statuto, nè il suo assorbimento da parte di altre fondazioni o Enti, anche della stessa natura. Ove si verifichi una situazione prevista dalla legge come causa determinante tale trasformazione o l'assorbimento, la Fondazione sarà estinta per diritto ed il Consiglio d'Amministrazione e l'Assemblea adotteranno i provvedimenti consequenziali.

18.2 La Fondazione si estingue altresì quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o di scarsa utilità;
- il patrimonio è divenuto insufficiente.

L'Autorità competente accerta l'esistenza, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, di una delle cause di estinzione della Fondazione.

18.1 Al di fuori del caso di cui al comma 1, lo scioglimento della Fondazione è consentito soltanto quando è proposto all'unanimità dal Consiglio d'Amministrazione e deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per legge.

18.2 In caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il patrimonio è devoluto al Comune di Verona per fini di pubblica utilità, previo parere delle autorità preposte, con l'esclusione di qualsiasi distribuzione, ancorchè indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale e comunque utilità di ogni genere.

Art. 19 Rinvio

19.1 Per quanto non disposto dal presente statuto si rinvia al Codice civile ed alle norme di legge vigenti in materia di persone giuridiche di diritto privato ed, in particolare, di fondazioni.

Art. 20 Vigilanza.

20.1 L'Autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione della Fondazione ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell'art. 25 del codice civile.

Art. 21 Recesso.

21.1 I Soci Sostenitori e Fondatori hanno il diritto di recesso di cui all'art. 24 del codice civile. In particolare, il socio deve comunicare per iscritto al Presidente della Fondazione la dichiarazione di recesso che ha effetto dall'anno solare successivo qualora sia stata comunicata entro il 30 settembre.

21.2 In caso di recesso, anche se tempestivo, il socio è comunque tenuto al pagamento del contributo annuo dell'anno in corso e dell'anno successivo.

21.3 I Soci che abbiano receduto o che siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul Patrimonio della Fondazione.

21.4 Gli eventuali beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti o receduti solo all'atto dello scioglimento della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificatamente dall'Assemblea.

Art. 22 Esclusione.

22.1 L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, decide l'esclusione dei Soci Sostenitori o Fondatori per gravi motivi, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni non patrimoniali;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ed in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima.

22.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 23 Norme transitorie

23.1 Fino all'insediamento degli organi della Fondazione le relative funzioni sono svolte dai corrispondenti organi dell'Associazione "Accademia di Belle Arti G.B. Cignaroli". In particolare:

- il Presidente dell'Accademia Cignaroli svolgerà le funzioni di Presidente della Fondazione;
- la Reggenza dell'Accademia Cignaroli svolgerà le funzioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione.

23.2 Con la costituzione della Fondazione l'associazione "Accademia di Belle Arti G.B. Cignaroli" prosegue la propria attività ma limitatamente

all'organizzazione, cura, e gestione di tutta l'attività didattica utile alla realizzazione di corsi di studio liberi, ovvero non propedeutici all'ottenimento di un titolo di studio equiparato alla Laurea. L'associazione "Accademia di Belle Arti G.B. Cignaroli" svolgerà la propria attività negli spazi e con le dotazioni che le verranno messi a disposizione dalla Fondazione sulla base di un'apposita convenzione privata che verrà successivamente sottoscritta.

23.3 L'attività di Istruzione artistica e l'attività didattica utile a far conseguire dei titoli di studio equiparati alla Laurea, prima svolta dall'Accademia di Belle Arti G.B. Cignaroli, in prosecuzione dell'attività didattica legalmente riconosciuta con D.M. del 9 giugno 1984, è demandata alla Fondazione non appena questa sarà riconosciuta ed autorizzata a subentrare dai rispettivi Enti a ciò preposti.

23.4 Fino all'adozione dei regolamenti di cui al precedente articolo 17.2, ai fini del funzionamento delle attività didattiche ed amministrative utili a far conseguire dei titoli di studio equiparati alla Laurea si farà riferimento al "Regolamento Interno per il funzionamento dell'Accademia e per attività didattiche" approvato in data 09/01/1999 come in seguito modificato.

23.5 Tutto il personale dipendente, insegnante e non insegnante, de "L'Accademia di Belle Arti G.B. Cignaroli" è trasferito alle dipendenze della Fondazione e conserva integralmente i diritti acquisiti precedentemente all'entrata in vigore del presente Statuto.